

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CALDERINI - G. TUCCIMEI"

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728 Fax 0652354806

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA - Tel. 0652350169 Fax 0652369245 Codice Fiscale: 80233190588 - Codice Meccanografico: RMIC8BX00R - Codice Univoco Ufficio: UFQFWP

E-mail mric8bx00r@istruzione.it mric8bx00r@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccalderinituccimei.edu.it

AL PERSONALE SCOLASTICO

p.c. ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

OGGETTO: divieto di richiesta informazioni su stato vaccinale degli alunni.

Con la presente si richiama all'attenzione di tutti il fatto che è assolutamente vietato chiedere agli alunni informazioni sullo stato vaccinale loro o di loro familiari. Lo stato vaccinale, infatti, è ritenuto dal Garante Privacy un dato sensibile.

Chi dovesse inopportunamente farlo si espone personalmente ad azioni giudiziarie da parte degli interessati.

Inoltre, poiché tutto il personale è informato delle norme sulla privacy ed è incaricato del trattamento dati nello svolgimento della propria funzione, incorrerebbe in un procedimento disciplinare.

In merito si trasmette la <u>Comunicazione del Garante Privacy</u>, emessa il 23 settembre 2021, con la quale tutto il personale docente e non docente è invitato a non porre in atto "iniziative finalizzate all'acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari." Nella lettera si richiama inoltre l'attenzione sulle "possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative."

Alla luce della nuova normativa l'Istituzione Scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti solo nello specifico caso che, nella Scuola Secondaria di 1° Grado, si verifichino due casi di positività nella stessa classe dopo la ripresa dell'attività scolastica.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]". Solo in tal caso saranno attivate le procedure consentite a norma di legge per la rilevazione dello stato vaccinale degli alunni coinvolti.

Si confida nella collaborazione di tutti e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Eleonora Occipite Di Prisco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti. Lettera al Ministero dell'istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti

Lettera al Ministero dell'istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell'istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all'acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l'attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.

In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull'avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.

L'Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all'avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all'ingresso dei locali scolastici.

A proposito della deroga dall'indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al Ministero dell'istruzione per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.

L'Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

Roma, 23 settembre 2021